

**ACCORDO DI CONVENZIONAMENTO AL "SERVIZIO DI CESSIONE DI CREDITI" - FOGLIO INFORMATIVO**

**FOGLIO INFORMATIVO**  
**Aggiornato al 04/2023**

redatto ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e della Delibera del CICR del 4 marzo 2003 e del Provvedimento Banca d'Italia del 29 Luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni

**Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 Cod. Civ.**

**Informazioni sull'Intermediario Finanziario**

Cofidis S.A., Succursale italiana (di seguito, "Cofidis"):  
Via G. Antonio Amadeo, 59 - 20134 Milano - Tel. 02 36.61.61 - PEC: cofidis@legalmail.it - www.cofidis.it - Part. IVA 12548990964 - Cod. Fisc. e nr Registro Imprese di Milano 12548990964 - Cap. Soc. (€) 67.500.000,00 i.v. - Società soggetta a direzione e coordinamento di Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A - soggetta alla vigilanza della Banca di Francia (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) e, in qualità di succursale italiana di banca comunitaria, alla vigilanza della Banca d'Italia, per le materie a questa demandate dalle vigenti disposizioni normative.

**Si precisa che l'offerta da parte di un soggetto diverso da un dipendente in virtù di un rapporto di mandato/convenzione con COFIDIS ("offerta fuori sede") non comporterà per il Sottoscrittore alcun costo od onere aggiuntivo. In ogni caso il Sottoscrittore non sarà tenuto a riconoscere al soggetto in questione alcuna somma che non sia esplicitamente indicata nel presente Foglio Informativo.**

**CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO**

Il "Servizio di cessione di crediti" consiste in una cessione fatta a COFIDIS (cessionario), da parte del Sottoscrittore (cedente) dei crediti (sia che prevedano il pagamento in un'unica soluzione che in forma dilazionata) vantati nei confronti di chi abbia acquistato beni e/o servizi, presso un Esercizio Convenzionato del Cedente. COFIDIS provvederà al diretto pagamento, verso il cedente del corrispettivo delle "cessioni di credito" accettate.

La cessione del credito, disciplinata dagli artt. 1260 e ss. del codice civile, consiste nel trasferimento del credito di un soggetto, **il Cedente**, in favore di un altro soggetto, **il Cessionario**, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Il soggetto tenuto all'adempimento nei confronti del cessionario prende il nome di **debitore ceduto**.

La cessione è di Tipo **"Pro - Soluta"**: quando il cedente non deve rispondere dell'eventuale inadempimento del debitore ceduto; Se appositamente convenuto tra le Parti e barrato nel Documento di Sintesi, la cessione è di Tipo **"Pro - Solvendo"**: quando invece il cedente risponde dell'eventuale inadempimento del debitore ceduto.

**Rischi specifici**

Il Sottoscrittore garantisce l'esistenza, la certezza, l'esigibilità dei crediti ceduti rivenienti dalla propria attività ed assume le obbligazioni previste dall'accordo di convenzionamento. Il venir meno di tali garanzie o l'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali legittimano COFIDIS a sospendere i pagamenti eventualmente dovuti o a richiedere l'immediata restituzione delle somme eventualmente già corrisposte al Sottoscrittore a fronte dei crediti ceduti.

Nelle cessioni pro-solvendo, il mancato pagamento da parte del debitore ceduto legittima il cessionario a richiedere l'immediata restituzione delle somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti e, inoltre, in tale ipotesi, al ricorrere dei presupposti, il Sottoscrittore potrebbe essere segnalato nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, con conseguenti maggiori difficoltà di ottenere in futuro crediti.

In linea generale, il mancato, inesatto, o ritardato pagamento di quanto dovuto dal Sottoscrittore a COFIDIS può comportare gravi conseguenze a carico del Sottoscrittore, a titolo esemplificativo ma non esaustivo la vendita forzata dei beni.

**Rischi generici**

Si possono manifestare rischi legati all'incremento di commissioni o spese a carico del Sottoscrittore non imposte da COFIDIS a fronte di

variazioni di costi bancari, postali, fiscali, ecc.

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE**

- Condizioni economiche gestione pagamenti dilazionati "PAGODIL"**
- Quota adesione (per Rag./Den. Sociale) Max € 200,00 + IVA
  - Quota rinnovo (per Rag./Den. Sociale) Max € 200,00 + IVA
  - TAN % Tasso Nominale Annuo Max 3,75%
  - Spese per ogni ritentato incasso (solo per operazioni PRO-SOLVENDO) Max € 10,00 + IVA
  - Commissione per operazione Max 10% + IVA dell'importo della transazione con un minimo di € 3,00 + IVA per rata
  - Interessi Max 1,5%

- Condizioni economiche gestione pagamenti in un'unica soluzione "PAGOASSEGNO"**
- Quota adesione (per Rag./Den. Sociale) Max € 200,00 + IVA
  - Quota rinnovo (per Rag./Den. Sociale) Max € 200,00 + IVA
  - Spese per ogni ritentato incasso (solo per operazioni PRO-SOLVENDO) Max € 10,00 + IVA
  - Commissione per operazione Max 2,75% + IVA dell'importo della transazione con un minimo di € 3,00 + IVA per operazione

**Condizioni economiche generali**

- Spese per invio comunicazioni periodiche a mezzo posta Max € 1,00 + IVA
- Spese per invio comunicazioni periodiche a mezzo e-mail Max € 0,00 + IVA
- Spese incasso € 2,00 + IVA
- Spese storno operazione € 2,50 + IVA
- Spese emissione dettaglio operazioni su specifica richiesta (per singolo documento) € 3,00 + IVA
- Spese insoluti € 12,50 per insoluto;
- Spese attività esattoriale e/o di recupero crediti: telefonica 15% oltre IVA dell'importo scaduto e non pagato con un minimo di € 5,00; domiciliare 20% oltre IVA dell'importo scaduto e non pagato con un minimo di € 25,00;
- Interessi di mora 1,5% su base mensile, e in ogni caso nella misura massima consentita dalla legge

Il Sottoscrittore può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge n. 108/1996 pubblicato sul sito internet www.cofidis.it, nella sezione "Trasparenza".

Resta inteso che, se al momento della conclusione dell'accordo, i tassi sopra indicati fossero superiori a quello determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96 e s.m.i., il tasso effettivamente convenuto sarà quello corrispondente al tasso soglia.

**SINTESI DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI**

**DURATA DEL CONTRATTO: il contratto è stipulato a tempo indeterminato.**

**Recesso dal contratto**

Il Contratto viene stipulato a tempo indeterminato. Peraltro, ciascuna delle Parti potrà recedere dallo stesso con l'osservanza delle disposizioni che seguono. COFIDIS ha la facoltà di recedere, in ogni momento, dal Contratto di servizio, dandone preavviso scritto (anche a mezzo e-mail, od altro idoneo mezzo di comunicazione scritta anche telematica) da far pervenire al Sottoscrittore 7 giorni prima della data del recesso ovvero potrà recedere immediatamente e senza preavviso qualora il Sottoscrittore compisse fatti o atti tali da turbare la reciproca fiducia sulla quale si basa il presente Contratto di servizio ovvero qualora la stessa intendesse interrompere, a propria totale discrezione, l'erogazione del Servizio. Il Sottoscrittore potrà recedere dal presente Contratto di servizio in ogni momento senza penalità e senza spese ai sensi dell'art. 120-bis del TUB compilando l'apposito modulo predisposto da Cofidis e dandone preavviso scritto a mezzo d'invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da far pervenire alla sede di COFIDIS, oppure con PEC da inviare a cofidis-retail@legalmail.it, 7 giorni prima della data di recesso.

**Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale: pari a 10 giorni**

**Reclami**

I reclami devono essere inviati per scritto all'indirizzo di COFIDIS S.A., Succursale italiana 20134 Milano - Via G. Antonio Amadeo, 59 o tramite email a: ufficio.reclami@cofidis.it. Nel caso in cui il reclamo venga ritenuto infondato, ovvero allo stesso non venga fornito riscontro entro 60 giorni dalla sua presentazione, il cliente potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario o altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

A tal proposito COFIDIS mette a disposizione della Clientela la Guida Pratica "Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti". Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure accedere al sito dell'intermediario [www.cofidis.it](http://www.cofidis.it).

**LEGENDA ESPLICATIVA DELLE PRINCIPALI NOZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO INFORMATIVO**

- a) "COFIDIS": è COFIDIS S.A., Succursale italiana, intermediario finanziario, la cessionaria del credito;
- b1) "PagoAssegno" o "servizio accettazione elettronica assegni": è la cessione dei crediti che prevede anche la "smaterializzazione" degli assegni di conto corrente bancario, presentati dai Clienti quali mezzi di pagamento per l'acquisto, in unica soluzione, di beni e/o servizi presso gli Esercizi Convenzionati, eliminandone la negoziazione cartacea mediante conversione degli stessi in flussi elettronici di pagamento;
- b2) "PagoDIL" : è la cessione dei crediti derivanti dagli acquisti di beni e/o servizi, in forma dilazionata, effettuati dai Clienti presso gli Esercizi Convenzionati. PagoDIL è fruibile dietro presentazione da parte del Cliente di carta di debito accettata da Cofidis, al solo fine di reperire i dati bancari del Cliente;
- c) "Sottoscrittore": è il cedente dei crediti, la persona, fisica o giuridica, titolare di uno o più esercizi commerciali, che si convenziona al Servizio;
- d) "Esercizio/Negozio Convenzionato": è ciascun esercizio commerciale del Sottoscrittore, specificato nel presente Contratto di servizio (e relativi allegati che ne costituiscono parte integrante), abilitato (a mezzo di personale all'uopo incaricato) all'uso del Servizio;
- e) "Operazioni" o "Cessioni di Credito": sono i vari negozi giuridici di Cessione di Credito che, nei termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto di servizio, potranno perfezionarsi tra COFIDIS ed il Sottoscrittore;
- f) "Cliente": è il "Cliente degli Esercizi Convenzionati / Debitore ceduto" verso cui il Sottoscrittore vanta un credito, sorto in seguito ad acquisti di beni e/o servizi rispetto ai quali viene richiesto a COFIDIS l'erogazione del Servizio;
- g) "Credito ceduto": è ogni singolo credito ceduto dal Sottoscrittore a COFIDIS nei termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto di servizio;
- h) "Credito insoluto": è ogni singolo credito ceduto che non sia stato pagato, in tutto o in parte, dal Cliente per motivi addebitabili al Cliente stesso;
- i) "Numero accettazione" o "Numero Conversione": è il numero che indica ogni singola "Cessione di Credito", dal Sottoscrittore a COFIDIS, accettata da COFIDIS nei termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto di servizio e notificata al debitore ceduto mediante invio dello scontrino elettronico all'email fornita dal debitore ceduto, oppure mediante stampa del II° scontrino per il solo servizio PagoAssegno;
- j) "I° scontrino": per il solo servizio PagoAssegno è il documento stampato dall'Esercizio Convenzionato recante la sottoscrizione autografa del Cliente e costituente la "copia per Cliente", da restituirsi allo stesso; "II° scontrino": per il solo servizio PagoAssegno è la "copia per COFIDIS" del I° scontrino stampato e custodito presso l'Esercizio Convenzionato;
- k) "scontrino elettronico": è il documento informatico inviato al Cliente tramite email fornita dal Cliente stesso e da questi sottoscritto con firma elettronica in tutte le sue forme;
- l) "Rata": è ciascun importo dilazionata nel tempo che il Cliente è tenuto a versare a COFIDIS alle scadenze indicate nello scontrino p)
- "Accredito anticipato": è l'accredito del corrispettivo che, in caso di Operazioni con gestione dei pagamenti, avverrà nei modi e nei tempi indicati alla clausola 6-a);
- q) "Accredito a scadenza rata": è l'accredito del corrispettivo che,

in caso di Operazioni con gestione dei pagamenti in via dilazionata, avverrà nei modi e nei tempi indicati alla clausola 6-a), a decorrere dalla scadenza di ogni singola rata o a decorrere dalla scadenza del singolo addebito nel caso di Operazioni con gestione di pagamento in un'unica soluzione;

- r) "Accredito dopo incasso": è l'accredito del corrispettivo delle Operazioni con gestione dei pagamenti nella modalità "pro-solvendo" che avverrà nei modi e nei tempi indicati alla clausola 6-a);
- s) "Quota di adesione": è la quota dovuta a COFIDIS da pagare in via anticipata e non rimborsabile, per il primo anno di convenzionamento al Servizio, a partire dalla data di stipula del Contratto di servizio;
- t) "Quota rinnovi": è la quota dovuta a COFIDIS, da pagare in via anticipata e non rimborsabile, per ciascun anno - successivo al primo - di convenzionamento al Servizio;
- u) "Giorni lavorativi": sono i giorni in cui gli Istituti di Credito sono operativi sulla piazza di Milano;
- v) "Spese per invio comunicazioni periodiche": sono le spese sostenute dall'intermediario ogni volta che invia al cliente le comunicazioni periodiche previste dalla normativa vigente in materia sulla trasparenza, secondo le modalità stabilite nel contratto; la periodicità di invio di queste comunicazioni è annuale/mensile;
- w) "Tasso effettivo globale medio (TEGM)" ( art. 2 Legge n. 108/96 ): è il tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna: (a) individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM del factoring, aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite così individuato ed il tasso medio non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali; (b) accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al limite rilevato secondo le modalità di cui alla lettera (a)";
- x) "Tasso di mora": è la maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento;
- y) "Tasso di interesse nominale annuo (TAN)": è il rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato;
- z) "Valuta di accredito": è il numero dei giorni che intercorrono tra la data di elaborazione delle Cessioni di Credito e la data di accredito sul conto indicato dal Sottoscrittore del "valore nominale" di ogni singolo credito ceduto.

**OFFERTA FUORI SEDE**  
**PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE**  
**per rilascio di garanzie acquisto di crediti**

Si consiglia una **lettura attenta dei diritti** prima di scegliere uno di questi prodotti e di firmare il contratto.

**PRIMA DI SCEGLIERE**

- Avere a disposizione e ricevere una **copia di questo documento**.
- Avere a disposizione e ricevere il **foglio informativo** di ciascun prodotto, che ne illustra caratteristiche, rischi e tutti i costi.
- Ottenere **gratuitamente** e portare con sé una **copia completa del contratto e/o il documento di sintesi**, anche prima della conclusione e senza impegno per le Parti.

**AL MOMENTO DI FIRMARE**

- Prendere visione del **documento di sintesi** con tutte le condizioni economiche, unito al contratto
- Stipulare il **contratto in forma scritta**, tranne nei casi previsti dalla legge.
- Ricevere una **copia del contratto firmato** dall'intermediario e una **copia del documento di sintesi**, da conservare.
- Non avere **condizioni contrattuali** sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel foglio informativo e nel documento di sintesi.
- Scegliere il **canale di comunicazione**, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni.

**DURANTE IL RAPPORTO CONTRATTUALE**

- Ricevere **comunicazioni sull'andamento del rapporto** almeno una volta l'anno, mediante un rendiconto e il documento di sintesi.

- Ricevere la proposta di qualunque **modifica unilaterale delle condizioni contrattuali** da parte dell'intermediario, se la facoltà di modifica è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire

con un preavviso di almeno due mesi e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro la data prevista per la sua applicazione, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni.

- Ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura, **copia della documentazione sulle singole operazioni** degli ultimi dieci anni.

**ALLA CHIUSURA**

- Recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese di chiusura, dai **contratti a tempo indeterminato**.
- Ottenere la chiusura del contratto nei **tempi** indicati nel foglio informativo.
- Ricevere il **rendiconto** che attesta la chiusura del contratto e riepiloga tutte le operazioni effettuate.

**RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE**

Il cliente può presentare un reclamo all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica [indirizzo geografico e indirizzo di posta elettronica dell'ufficio reclami]. L'intermediario deve rispondere entro 60 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi a:

**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it). chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure sul sito [www.cofidis.it](http://www.cofidis.it)